COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

40.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 1557

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (2117) 1558

PRESIDENTE 1558

COCCIA 1558, 1559

MELLINI 1558, 1559

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 1558, 1559

La seduta comincia alle 11,05.

PERANTUONO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, per la seduta odierna gli onorevoli Cerrina Feroni, Adriana Fabbri Seroni, Maria Teresa Granati Caruso, Ricci, Ersilia Salvato, Spagnoli, Stefanelli e Trantino sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Grassucci, Rosanna Branciforti,

Ivana Bernini Lavezzo, Ianni, Antoni, Eirene Sbriziolo De Felice, Bernardini e Valensise.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (Approvato dal Senato) (2117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste », già approvato dal Senato nella seduta del 13 aprile 1978.

Proseguiamo nella votazione degli emendamenti all'articolo 15. Passiamo all'emendamento 15. 2-*bis*.

MELLINI. Questo emendamento sostitutivo è un tentativo che abbiamo voluto compiere per fornire la possibilità di inserire in questo disegno di legge, nella parte che riguarda il fermo giudiziario, una disposizione che, se accoglie il dato di fondo che sembra ispirare nel disegno di legge la stesura dell'articolo 15, quella cioè di allargare il fermo giudiziario oltre i limiti posti dalla obbligatorietà del mandato di cattura e di fornire una serie di altri casi entro i quali questo possa essere adottato dalla polizia giudiziaria, stabilisca argini all'esercizio di questo potere, determinando un riferimento che non faccia consistere la sufficienza degli indizi in questo semplice elemento, ma faccia riferimento a concreti elementi di prova che determinino la situazione di indiziato della persona cui si fa riferimento, concorrendo anche lo stesso dato del pericolo della fuga e determinando i casi per i quali deve sussistere l'indizio.

A questa caratteristica del fermo giudiziario, in cui la tempestività del provvedimento dovrebbe essere riferita proprio dalla condizione particolare di pericolosità in cui operano i responsabili di questi delitti, proprio in conseguenza di una loro particolare posizione all'interno o nei confronti della pubblica amministrazione, si aggiunge il dato di stabilire un maggior rigore nel tempo entro il quale il fermato può essere trattenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria e stabilire il principio che lo stesso ufficiale, ove dall'identificazione della persona possa riscontrare elementi tali che possano smentire le circostanze in base alle quali il fermo è stato effettuato, sia autorizzato a liberare l'imputato.

Si tratta di un principio - questo dell'obbligo di chiunque detenga una persona sottoposta a privazione della libertà personale, che risulti ingiustificata, di effettuarne il rilascio - che riteniamo elemento di notevole importanza per la migliore sistemazione di ogni istituto relativo alla restrizione della libertà personale e per fare in modo che una volta effettuato un provvedimento restrittivo che abbia qualcosa di erroneo non ci sia bisogno di aspettare un nuovo esame dell'autorità giudiziaria perché, mentre la convalida deve essere sempre necessaria al fine di mantenere lo stato di fermo, non deve esserlo per liberare la persona fermata. Concludo la mia dichiarazione di voto favorevole a questo emendamento, chiedendone la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bonino Emma ed altri 15. 2-*bis*, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico che la Commissione non è in numero legale per deliberare.

COCCIA. Tengo a sottolineare che il gruppo comunista ha votato al completo, e che pertanto non può essere ad esso addebitata la responsabilità di questa votazione non valida.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 12,25).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MISASI

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, insiste per la votazione a scrutinio segreto?

MELLINI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bonino Emma ed altri 15. 2-*bis*, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico che la Commissione non è in numero legale per deliberare.

COCCIA. Vorrei rilevare, a nome del gruppo comunista, per la seconda volta che la mancanza del numero legale non è addebitabile al nostro gruppo, che nuovamente è stato presente al completo a questa votazione, ma ad altri gruppi politici, che risultano per larga parte assenti, pur essendo sostenitori della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, da tenersi mercoledì 24 maggio, alle ore 10.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO